

ARTICOLO 1 – Legislazione e regolamenti

1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente Piano è costituito da:

- **D.Lgs. n. 32/98** “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- **D. Lgs. n. 346/99** “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32”;
- **L. n. 496/99** “Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore”;

- **L. n. 1034/70** “Provvedimenti straordinari per la ripresa economica”;
- **D.P.R. n. 1269/71** Regolamento di esecuzione della L. 1034/70;

- **D.P.C.M. 11/09/89** “Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione”;
- **D.P.R. 13/12/96** “Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione”;

- **D.Lgs. n. 285/92** “Nuovo Codice della Strada”;
- **D.P.R. n. 495/92** “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”;

- **L. n. 413/97** “Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene”;
- **D.M. n. 76/99** “Regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori”;
- **D.M. n. 107/2000** “Regolamento recante norme tecniche per l’adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori”;

- **D.M. n. 246/99** “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati”;

- **D.P.R. n. 411/94** “Regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell’autorizzazione o atti equiparati”;

- **Circolari Ministero Industria, Commercio e Artigianato** n. 225779 del 07/12/99, n. 224440 del 12/11/99, n. 47/d del 23/02/99 e n. 218445 del 04/08/98;

- **D.M. n. 31.10.2001** “Approvazione del Piano Nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”;

- **Delibera C.R. del 08.05.2002 n° 355** “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti”.

ARTICOLO 2 – Finalità e Obiettivi

1. Il presente Piano si pone i seguenti obiettivi, che costituiscono i criteri fondamentali e l’elemento prioritario di interpretazione del Piano stesso:

- a) attuare il recepimento delle Norme regionali di Indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- b) dettare norme per una razionale localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, compatibilmente alle prescrizioni urbanistiche e alle indicazioni di programmazione e pianificazione del P.R.G.;

- c) favorire la razionalità dell'intero sistema di distribuzione di carburanti, mediante la riduzione del numero di impianti, operando l'eliminazione di quelli che recano pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale, nonché di quelli che costituiscono elemento d'intralcio alla circolazione;
- d) raccordare le norme del P.R.G con quelle edilizie in modo tale da garantire la compatibilità con il contesto circostante e con criteri di decoro urbano;
- e) individuare le procedure amministrative relative alle istanze di nuovi impianti o a modifica di quelli esistenti;
- f) definire le caratteristiche minime per una corretta realizzazione degli impianti anche di tipo privato.

ARTICOLO 3 – Contenuto del Piano

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti **elaborati** che ne divengono parte integrante:

- **Relazione illustrativa;**
- **Schede riassuntive degli impianti;**
- **Tavola 1: Stato di fatto;**
- **Tavola 2: Diretrici di sviluppo e ripartizione in zone;**
- **Norme;**
- **Allegato A: elenco compatibilità impianti esistenti.**

ARTICOLO 4 - Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti di distribuzione di carburanti da autorizzare come definiti dalle norme regionali, viene suddiviso nelle seguenti zone:

- **ZONA 1** Comprende le zone **A** del P.R.G.: è costituita dagli insediamenti urbani storici. In tale zona non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti.
- **ZONA 2** Comprende le zone **Ba, Bb** del P.R.G.. All'interno di tale zona possono essere installati nuovi impianti con prevalente dotazione di servizi connessi ai veicoli.
- **ZONA 3** Comprende le zone del P.R.G. **Da, Db, Dc, Fa, Fb, Fd**, le **Pertinenze di servizio delle strade** e gli **Ambiti di progettazione unitaria disciplinati da piani attuativi vigenti o da formare**, che prevedono la realizzazione di zone urbane a organizzazione morfologica specialistica, **o da progetti di sistemazione** individuati nella Tavola 2 del presente Piano. All'interno di tale zona possono essere installati nuovi impianti con servizi commerciali connessi alla persona ed ai veicoli.
- **ZONA 4** Comprende le **zone agricole** del P.R.G., ad esclusione delle zone **Ea, Eb, Ee**. All'interno di tale zona possono essere installati nuovi impianti con servizi commerciali connessi alla persona ed ai veicoli.

2. Le restanti zone del territorio comunale, soggette a diversa destinazione urbanistica, sono equiparate alla zona 1.

3. In tutte le zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

ARTICOLO 5 - Diretrici di sviluppo

1. Il Piano individua le **diretrici di sviluppo** lungo le quali è compatibile la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti. Esse sono suddivise in:

- esistenti;
- di progetto.

2. L'individuazione delle direttrici deriva dalla classificazione del sistema viario ordinario prevista dal PRG relativamente ai seguenti tipi di strade:

- **strade extraurbane principali (B);**
- **strade extraurbane secondarie (C);**
- **strade urbane di scorrimento (D);**
- **strade urbane di quartiere (E);**
- **strade urbane interzonalì primarie (F3).**

3. Le aree compatibili per l'installazione di nuovi impianti, o per il potenziamento di impianti esistenti, sono quelle individuate lungo le direttrici di cui al comma 1., conformi al P.R.G., e ricadenti nelle **zone 2, 3, 4** di cui all'art. 4.

4. Sono comunque escluse le aree destinate a utilizzazioni pubbliche e collettive (Servizi pubblici di quartiere – Attrezzature urbane e territoriali), indicate nella Tav. 2.a del P.R.G..

ARTICOLO 6 – Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 1.3 comma 2 della delibera C.R. n. 355/02, si intende per **impianto** "il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi ed attività accessorie."

Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono a loro volta in:

- **impianti generici:** tutti i nuovi impianti di questo tipo devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, del servizio self-service pre-pagamento e, nella zona di pianura, autonomi servizi all'automobile e all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 114/98;
- **impianti dotati di apparecchiature post-pagamento:** i nuovi impianti di questo tipo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'impianto precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 114/98;
- **impianti funzionanti senza la presenza del gestore.**

2. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti devono essere ubicati lungo le direttrici di sviluppo di cui all'art. 5 e indicate dalla Tavola 2, nonché conformi alle seguenti norme tecniche.

3. Nel territorio del Comune di Imola non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti funzionanti senza la presenza del gestore.

ARTICOLO 7 - Distanze fra impianti

1. Le distanze minime tra due impianti di distribuzione di carburanti, da rispettare nel caso dell'insediamento di nuovi impianti, variano in base alle zone di cui all'art. 4 e sono le seguenti:

	zona 2	zona 3	zona 4
Distanza minima	500 m	800 m	3.000 m

2. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installate apparecchiature per la distribuzione di **gpl** o **metano** a distanze inferiori a **5 km**.

3. Le distanze di cui ai commi 2. e 3. sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra gli accessi di due impianti, nel rispetto del Codice della Strada e della segnaletica stradale, e comunque secondo le modalità fissate dalle norme regionali. La distanza tra due impianti

localizzati in zone comunali diverse o in Comuni diversi sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.

4. Non sono definite distanze per la zona 1 in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste distanze minime. Ai fini del calcolo della media aritmetica delle distanze relative a zone diverse la zona 1 assume convenzionalmente valore zero.

5. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dall'ANAS e dalla Provincia per le strade di rispettiva competenza.

6. In tutti i casi di misurazione lineare si applica una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per cento.

7. Le distanze di cui al comma 1. non si applicano nell'ipotesi di trasferimento all'interno del territorio comunale di impianti esistenti e funzionanti, compresi quelli incompatibili da rilocalizzare.

ARTICOLO 8 - Parametri urbanistico-edilizi

1. I parametri da utilizzare per la realizzazione di nuovi impianti pubblici di distribuzione carburanti e per la ristrutturazione di quelli esistenti sono:

-Sf (Superficie fondiaria):

Tipologia dell'impianto	zona 2		zona 3		zona 4	
	superficie minima (mq)	superficie massima (mq)	superficie minima (mq)	superficie massima (mq)	superficie minima (mq)	superficie massima (mq)
- impianto generico	1.000	2.000	1.800	3.600	3.000	6.000
- impianto con post-pagamento	2.000	4.000	3.000	6.000	4.000	8.000

-Altezza massima degli edifici (ad esclusione delle pensiline): 5,00 m;

-Uf (Utilizzazione fondiaria) (=Set/Sf) = 0,25 mq/mq;

-Q (Rapporto di copertura) (=Sc/Sf) = 0,25 mq/mq;

-Set (Superficie edilizia totale) massima (per attività commerciali e di servizio): 600 mq.

2. Per **tutti gli impianti**, nel calcolo dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 1., da applicare sia negli interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti che in quelli di nuova costruzione, devono essere computate:

- le aree destinate a pertinenze di servizio delle strade;
- le rampe di accelerazione e decelerazione;
- le aree appartenenti alle zone Ba, Bb, Da, Db, Dc, Fa, Fb, Fd del P.R.G., comprese all'interno del perimetro dell'impianto di distribuzione di carburanti;
- le aree appartenenti ad ambiti di progettazione unitaria del P.R.G.;
- le aree ricadenti nelle zone agricole del P.R.G., comprese all'interno del perimetro dell'impianto di distribuzione di carburanti.

3. Negli **ambiti di progettazione unitaria disciplinati da piani attuativi facenti parte della zona 3** è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti con relativi servizi accessori, a condizione che la realizzazione avvenga:

- contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- ferma restando la previsione di aree per servizi pubblici nelle quantità previste dalle norme;
- nel rispetto delle quantità edificatorie previste per gli Ambiti in cui sono localizzati;
- nel rispetto delle distanze minime fra impianti di cui al precedente art. 7.

4. Nelle fasce di rispetto stradale esterne alle aree di cui al comma 3., è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti con relativi servizi accessori successivamente alla realizzazione delle strutture stradali in progetto; il perimetro dell'area dell'impianto si può estendere all'interno delle retrostanti zone, **per un massimo di 60 m** di profondità misurati dal confine stradale di progetto.

5. Nel caso in cui la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti riguardi aree appartenenti alla **zona Ec** del P.R.G. l'intervento non deve comunque alterare gli elementi della centuriazione (tracciato, giacitura, caratteristiche dimensionali).

6. Non sono definite superfici per la zona 1 in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime.

7. Modifiche agli impianti. Le modifiche agli impianti di distribuzione di carburanti sono definite dall'art. 2.2 della delibera C.R. n. 355/02 e devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali ed ambientali.

Le modifiche relative all'aggiunta di un prodotto (lettera a) del. C.R. n. 355/02) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, nel rispetto delle distanze di cui all'art. 7 del presente piano. Le rimanenti modifiche (lettere b), c), d), e), f) g), h), i), j), sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

La ristrutturazione totale di un impianto non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

ARTICOLO 9 - Prescrizioni in ordine alla viabilità

1. Tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare la carreggiata stradale (art. 22 D.Lgs. n° 295/92 e art. 61 comma 3 D.P.R. n° 495/92).

2. L'area dell'impianto deve essere separata fisicamente dalla carreggiata stradale mediante un'**aiuola spartitraffico** con le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima: 0,8 m;
- altezza massima dei cordoli di delimitazione: 0,2 m;
- distanza minima dalla carreggiata stradale: 2 m, e comunque all'esterno di banchine o marciapiedi.

3. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali, siepi od altro, di altezza superiore a 0,8 m misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi, con esclusione dell'insegna su palo o del totem indicanti la società.

4. In presenza di marciapiedi rialzati, lo spartitraffico e la zona ad esso antistante devono essere sistemati con le stesse caratteristiche (altezza, tipo di cordoli, pavimentazione) dei marciapiedi esistenti e allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le dimensioni stabilite all'art. 10, devono essere creati nei marciapiedi appositi inviti a 45° per facilitare l'ingresso e l'uscita dei veicoli. Dovranno inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.

5. Sulle strade di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che alle presenti norme, dovrà essere conforme alle ulteriori prescrizioni impartite dagli stessi.

ARTICOLO 10 - Accessi

1. La **distanza minima degli accessi** dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti da intersezioni stradali è fissata in:

- **12 m**, all'interno del perimetro di centro abitato;
- **95 m**, fuori dal perimetro di centro abitato.

2. Per gli impianti esistenti, posti all'interno del perimetro di centro abitato, in caso di impossibilità tecnica di adeguamento degli accessi a quanto previsto, è consentita la deroga fino ad un minimo di **6 m** dalle intersezioni.

3. Per tutti gli altri impianti esistenti, l'accesso dovrà essere reso conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada.

4. Nel caso in cui gli impianti siano collocati all'interno di aree comprendenti altre attività (ad es. centri commerciali, parcheggi attrezzati, ecc.), gli accessi dell'impianto dovranno essere fisicamente separati dagli accessi delle altre attività e non interferire con questi.

5. Per i nuovi impianti il **fronte minimo** (risultante dalla somma dei due accessi e dell'aiuola interposta) non potrà essere inferiore a **60 m** così ripartiti:

- accessi: 15 m ciascuno;
- aiuola spartitraffico: 30 m.

Per gli impianti da collocare all'interno del perimetro di centro abitato è permessa una tolleranza non superiore al **10%** rispetto a tali misure.

6. Gli impianti ricadenti lungo strade di tipo B, C, D e lungo strade a quattro o più corsie, comunque classificate, dovranno avere adeguate corsie di accelerazione e decelerazione, dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada.

7. Tutti gli impianti non possono avere contemporaneamente accessi da due o più strade. La norma non si applica agli impianti esistenti e funzionanti che abbiano già accessi da due strade, purché questo avvenga all'interno di un progetto di adeguamento e sistemazione approvato dal Comune, tenendo conto della necessità di garantire tutte le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione.

8. Gli accessi e le uscite devono inoltre essere dotati dell'apposita segnaletica stradale, orizzontale e verticale, prevista dal Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 11 - Tutela dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e paesaggistico

1. E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, sia ad uso pubblico che privato, nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D.L. n. 490/1999 (ex L. n. 1089/1939).

2. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti non devono impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.

ARTICOLO 12 - Luoghi in cui è vietata l'installazione di nuovi impianti

1. L'installazione di nuovi impianti è vietata:

- **in prossimità di intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata** (art. 60 del D.P.R. n° 495/92).

Per le curve di raggio inferiore o uguale a 100 m gli impianti potranno essere realizzati ad almeno 95 m dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le curve di raggio compreso tra 100 m e 300 m l'installazione è consentita fuori dalla curva, oltre i punti di tangenza;

- **in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche.**

Gli impianti esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i termini di cui al D.Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, se non diversamente stabilito in quanto già notificata l'incompatibilità di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. n° 32/98 in materia di accessi, e

secondo quanto specificato all'art. 10 del presente Piano. Nell'impossibilità di ottemperare alla prescrizione, l'impianto dovrà essere trasferito;

- **nelle fasce di rispetto dei cimiteri.**

In tali fasce inoltre non è consentito il potenziamento degli impianti esistenti (come disposto dal R.D. 27/07/1934 n° 1265).

ARTICOLO 13 - Occupazioni di aree pubbliche

1. Tutti gli impianti ubicati su aree private non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi esclusivamente gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, nonché al gasdotto.

2. Qualora per la realizzazione e/o la ristrutturazione di un impianto di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione temporanea di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione comunale previa corresponsione del canone previsto.

ARTICOLO 14 - Manufatti ammessi nelle aree di rispetto della viabilità

1. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione del carburante (colonnine, serbatoi, pensiline, ecc.) e i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del locale per il gestore con i relativi servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a 10 m dalla carreggiata stradale.

2. Tutte le altre strutture accessorie e di servizio (bar, ristorante, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

ARTICOLO 15 - Distanze dai confini, dagli altri edifici, da linee ferroviarie e linee elettriche

1. Nei nuovi impianti le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli autolavaggi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 5 m dai confini di proprietà e a 10 m dagli altri edifici. Le tubazioni di equilibrio (o impianti di recupero dei vapori) non potranno essere poste ad una distanza inferiore a 1,5 m dai confini di proprietà.

2. Dovranno inoltre essere osservate le distanze di sicurezza stabilite per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

3. L'installazione di **autolavaggi** potrà essere assentita solo:

- negli impianti aventi i requisiti di "stazione di servizio";
- nelle aree private;

nel rispetto delle norme del presente Piano. La norma si applica solo agli autolavaggi connessi ad impianti di distribuzione di carburanti. Resta altresì amessa la possibilità di realizzare attività esclusivamente di autolavaggio nelle zone consentite dal P.R.G.

ARTICOLO 16 - Scarichi

1. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, sono autorizzati dall'autorità competente previo parere dell'Azienda U.S.L. e realizzati secondo le norme vigenti.

2. Deve comunque essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; la sezione di tali opere, anche se è necessario procedere alla loro copertura non può essere modificata.

3. Le opere di canalizzazione a servizio della strada devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, ove la lunghezza del tratto coperto superi di 10 m, devono essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli

impianti. Particolari manufatti dovranno essere preventivamente concordati con i competenti uffici del Comune.

ARTICOLO 17 - Serbatoi

1. Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete; questi dovranno essere muniti di specifico sistema di rilevazione perdite.
2. Negli impianti esistenti, in caso di sostituzione dei serbatoi, questi dovranno essere del tipo a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve essere conforme al D.M. dell'Ambiente del 24/05/1999 n° 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

ARTICOLO 18 - Parcheggi

1. La dotazione minima di parcheggi è quella stabilita dal P.R.G. relativamente a ogni tipo di attività collocata nell'area dell'impianto di distribuzione di carburanti.

ARTICOLO 19 - Insegne e totem

1. La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione di carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- a) la superficie di ogni insegna non deve essere superiore a:
 - 10 mq, se posta parallela alla carreggiata o su pensiline;
 - 4 mq, se non collocata parallelamente all'asse della carreggiata, a una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata;
- b) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi ed essere posizionate a una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
- c) per ogni senso di marcia, sull'aiuola di separazione dalla carreggiata, deve essere posizionato un solo cartello bifacciale, insegna su palo a bandiera o totem relativo esclusivamente alla bandiera dell'impianto;
- d) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele/mq e comunque non deve provocare abbagliamento o generare confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica stradale;
- e) l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale;
- f) sull'aiuola di separazione dalla carreggiata deve essere collocato un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati, la cui superficie non potrà essere superiore a 2 mq.

2. Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a 1 mq e i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici.

3. Quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 285/92 e dal relativo Regolamento di Attuazione per quanto riguarda la pubblicità sulle strade e sui veicoli, è esteso anche alle strade di tipo C e D.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93, disponendo altresì la rimozione, a carico del proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini stabiliti dall'ordine di rimozione.

ARTICOLO 20 - Utilizzazioni compatibili

1. Nelle aree degli impianti pubblici di distribuzione di carburanti sono compatibili le seguenti **utilizzazioni**:

- manifatture, limitate a:
- artigianato di servizio;
- ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di autoveicoli;
- commercio al dettaglio, limitato a:
- esercizi commerciali di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq) e relativi servizi di pertinenza;
- servizi di pertinenza degli esercizi di vicinato;
- commercio al dettaglio di carburanti;
- pubblici esercizi e relativi servizi di pertinenza;
- magazzini;
- esposizioni merceologiche;
- mobilità meccanizzata, limitata a:
- spazi di sosta.

ARTICOLO 21 - Obblighi in caso di smantellamento e/o rimozione dell'impianto

1. Nel caso di smantellamento, e/o rimozione, di un impianto di distribuzione di carburanti, sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita autorizzazione edilizia allo smantellamento.

2. L'autorizzazione allo smantellamento, e/o alla rimozione, devono prevedere:

- la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
- il ripristino dell'area alla situazione originale;
- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;
- l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da concordarsi preventivamente con A.R.P.A. e Azienda U.S.L..

3. Le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere inoltrate al Servizio Gestione Urbanistica e al Servizio Interventi Economici del Comune, nonché all'A.R.P.A..

ARTICOLO 22 - Impianti a uso privato

1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti a uso privato valgono tutte le disposizioni tecniche contenute negli artt. 11, 12, 15, 16, 17, 21 del presente Piano.

2. L'area di rifornimento dei mezzi deve essere:

- impermeabilizzata e pavimentata;
- munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di contenimento di versamenti accidentali di idrocarburi.

3. Il carburante può essere erogato esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente, e nessuna pubblicità o cartello può essere utilizzato per segnalare l'impianto. L'inosservanza di tali norme comporta la revoca dell'autorizzazione comunale.

4. La documentazione da presentare per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti a uso privato è quella di cui all'art. 23, comma 1. eccetto i punti k) e l).

5. Le competenze dell'UTF riguardano esclusivamente gli impianti con capacità complessiva superiore a 10 mc.

ARTICOLO 23 - Documentazione

1. La documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del titolo autorizzativo edilizio richiesto e dell'autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a) **relazione tecnica** da cui risultino i seguenti dati:
 - esatta progressiva chilometrica o indirizzo del progettato impianto di distribuzione di carburanti;
 - descrizione e caratteristiche costruttive delle opere da realizzare;
 - numero e tipo degli erogatori;
 - tipo e capacità dei serbatoi;
 - indicazione delle modalità di allacciamento ai servizi a rete (fognaria, idrica, elettrica, ecc.) e delle relative sezioni e particolari costruttivi;
- b) **perizia giurata** redatta da tecnico abilitato iscritto all'Albo, attestante il rispetto di tutte le norme urbanistiche, fiscali, sanitarie, ambientali, riguardanti la tutela dei beni storici e artistici, la sicurezza stradale, le norme di indirizzo programmatico della Regione, nonché il rispetto delle presenti norme; tale perizia dovrà fare riferimento ai pareri preventivi degli Enti coinvolti nella procedura, citando gli estremi degli stessi;
- c) **estratto di P.R.G.** riferito all'area di intervento;
- d) **planimetria catastale** riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento, tale da premetterne una corretta visualizzazione;
- e) **estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento** rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a sei mesi e certificato catastale con riportata l'esatta superficie delle particelle oggetto d'intervento;
- f) **planimetria del rilievo topografico dello stato di fatto** (scala 1:200), con l'indicazione:
 - dell'area su cui realizzare l'impianto, completa di quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni allo stesso lotto, atte a individuare l'andamento planimetrico e altimetrico, compresi gli edifici e le recinzioni esistenti nei lotti limitrofi, e i relativi allineamenti stradali quotati;
 - della larghezza delle strade prospicienti l'area d'intervento;
 - di tutte le servitù e i vincoli di qualsiasi genere esistenti sull'area di intervento;
 - di eventuali essenze arboree di pregio;
- g) **planimetrie di progetto** (scala 1:100) di tutti i manufatti da realizzare;
- h) **planimetrie di progetto** (scala 1:500), che riportino:
 - la planivolumetria quotata dell'intervento;
 - la sistemazione degli accessi, dell'aiuola spartitraffico, dei marciapiedi, degli spazi di parcheggio e manovra dei veicoli, delle aree a verde, delle eventuali recinzioni (di cui occorre produrre anche prospetti e sezioni);
 - tutte le reti (fognaria, idrica, telefonica, ecc.), con diverse simbologie, e il loro dimensionamento, riportando i particolari costruttivi (scala 1:20);
 - tutte le tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante, compreso l'impianto di recupero vapori, le colonnine e la loro distanza dagli altri manufatti;
 - la segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, nonché l'indicazione dei percorsi veicolari e pedonali interni all'area;
- i) **prospetti esterni quotati** (scala 1:100) riportanti insegne (a colori), altezze e colore delle facciate e degli altri manufatti dell'impianto; qualora siano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti i prospetti dovranno comprendere anche le facciate adiacenti o una parte significativa delle stesse;
- j) **sezioni** (scala 1:100) riportanti le quote definitive di tutta l'area di intervento e la quota stradale di riferimento (esistente o di progetto);
- k) **dati relativi agli indici urbanistico-edilizi dell'area** (Sf, Set, Sc, volume, altezze), nonché al dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate secondo le norme del P.R.G. per le utilizzazioni insediate a servizio dell'impianto di distribuzione di carburanti;
- l) **pareri dei Comuni** ove gli impianti vengono rinunciati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a nuovo impianto, al potenziamento e alla concentrazione.

2. Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge e controfirmata dall'aveente titolo al rilascio del titolo autorizzativo edilizio richiesto e inviata al Comune competente per territorio.

ARTICOLO 24 - Procedure per l'installazione di impianti su aree pubbliche

1. Per l'installazione di impianti su aree pubbliche, ove consentito dal presente Piano, si procede nel rispetto dell'art. 2 comma 4. del D.Lgs. n. 32/98 mediante bando di gara e secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie.

ARTICOLO 25 – Adeguamenti impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti dichiarati "compatibili con sistemazione", come indicato nell'Allegato elenco, sono tenuti a presentare un progetto di adeguamento alle presenti norme entro e non oltre dodici (12) mesi dall'approvazione del Piano.

2. Negli impianti esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, la trasformazione a "impianto generico" o a "impianto con attrezzature post-pagamento" potrà essere effettuata solo ed esclusivamente a condizione che la superficie minima corrisponda a quella richiesta rispettivamente per i nuovi impianti e nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi e delle prescrizioni di cui sopra.

3. Negli impianti esistenti laddove sia installato il self-service con prepagamento, deve essere realizzato il bagno per gli utenti. Tale adeguamento dovrà essere realizzato entro ventiquattro (24) mesi dall'approvazione delle presenti norme.

ARTICOLO 26 – Chiusura e rilocalizzazione impianti esistenti incompatibili

1. Gli impianti esistenti dichiarati "incompatibili", come indicato nell'Allegato elenco, sono tenuti alla chiusura entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del Piano.

2. Per gli impianti esistenti dichiarati "incompatibili", come indicato nell'Allegato elenco, per i quali è tuttora in corso una verifica delle condizioni da parte dell'ente proprietario del tratto stradale su cui insistono, la decorrenza dei 12 mesi avviene a partire dalla conclusione di tali verifiche.

3. La dichiarazione di incompatibilità comporta l'obbligo:

- di disattivazione e di smantellamento dell'impianto;
- del ripristino delle aree alla situazione originaria;
- della rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo;
- della bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

4. La dichiarazione di incompatibilità costituisce titolo di priorità nell'assegnazione delle aree di proprietà comunale previste dal Piano .

ARTICOLO 27 – Aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti

1. L'assegnazione delle aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti avverrà tramite l'emissione di apposito Bando pubblico, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati, requisiti richiesti, criteri di priorità per la formulazione della graduatoria.

2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale in conformità allo Schema che verrà deliberato in allegato al Bando pubblico.

3. Tra tutte le domande correttamente compilate e corredate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal Bando, si formulerà un'unica graduatoria, attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- attività da rilocalizzare in base alla dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 26;
- trasferimento di attività esistenti;
- quantità di carburante erogato, in caso di attività esistenti.

ARTICOLO 28 – Norme finali

1. L'approvazione del Piano comporta automaticamente variante normativa al P.R.G. per le parti eventualmente non conformi.

2. In caso di realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, tutta l'area interessata dall'intervento viene automaticamente riclassificata come "Pertinenza di servizio delle strade", perdendo ogni altra possibilità edificatoria. L'adeguamento avviene tramite variante ex art. 15 L.R. 47/78.

3. Per quanto non previsto dal Piano si applicano le norme di cui alla delibera C.R. n. 355/02 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti".

Norme-distributori

2.04.2004

ALLEGATO – Elenco compatibilità impianti esistenti**IMPIANTI COMPATIBILI**

Scheda	Intestatario	Indirizzo
2	AGIP PETROLI	Via DE AMICIS 2/b
3	AGIP PETROLI	Via MARCONI 46/b
4	RICCI GASTONE	Via MONTANARA 49/A
5	KUWAIT PETROLI SPA	Via SELICE KM 1 (a)
6	SPRINT GAS (Gratusa)	Via EMILIA KM 75+105
10	LUNIKGAS	Via DELLA RESISTENZA 13
12	MELANDRI GIULIO	Via CARDINALA 10
15	SPRINT GAS	SS. EMILIA KM 81+455
17	A.P.I.	Via SELICE 185
20	AGIP PETROLI	SP. SELICE KM 1+733
21	AGIP PETROLI	Via SAN VITALE KM 33+435
22	CAPRI	Via MARCONI 89
23	S.A.I.C.A.	SP. SELICE KM 8
25	ESSO ITALIA	Via SELICE KM 27+577
26	ESSO ITALIA	Via AMENDOLA 175
27	RICCI ELIO	Via MONTANARA 49/B
28	AGIP PETROLI	Via DELLA COOPERAZIONE
29	CAPRI	Via 1° MAGGIO 86/c
30	IMOLA METANO S.r.l.	Via LASIE 9/D

IMPIANTI COMPATIBILI CON ADEGUAMENTO

Scheda	Intestatario	Indirizzo
9	AGIP PETROLI	Via AMENDOLA 77 (a)
16	A.P.I.	Via AMENDOLA 121 (a)
18	AGIP PETROLI	Via AMENDOLA 123 (a)
19	AGIP PETROLI	Via D'AGOSTINO 141 (b)
8	CORNAZZANI ANTONIO	Via PISACANE 82 (b)

(a) *l'adeguamento consiste nell'accorpamento degli impianti AGIP e API di viale Amendola 123 e 121, (l'impianto di viale Amendola 77, ritenuto incompatibile, dovrà essere dismesso e accorpato nell'impianto di viale Amendola 123)*

(b) *è richiesto il miglioramento degli accessi*

IMPIANTI INCOMPATIBILI

Scheda	Intestatario	Indirizzo
1	RAVANELLI ANTONINO	Via MONTANARA 91 (c)
7	CORNAZZANI ANTONIO	Via GUERRAZZI 6
9	AGIP PETROLI	Via AMENDOLA 77 (a)
11	PETRON OIL	Via CORRECCHIO 78
13	SHELL	Via SELICE KM 4+265 (d)
14	VANNINI F.LLI	Via MONTANARA 355
16	A.P.I.	Via AMENDOLA 121 (a)

- (a) *l'adeguamento consiste nell'accorpamento degli impianti AGIP e API di viale Amendola 123 e 121, (l'impianto di viale Amendola 77, ritenuto incompatibile, dovrà essere dismesso e accorpato nell'impianto di viale Amendola 123)*
- (c) *impianto da trasferire a Ponticelli: in corso di costruzione il nuovo impianto*
- (d) *in corso verifica dell'incompatibilità da parte della Provincia di Bologna: è possibile che venga dichiarato dalla compatibile con obbligo di eseguire interventi di adeguamento*
- (e) *si attende esito della modifica della delimitazione del centro abitato di Piratello: in caso risulti positivo l'impianto sarà dichiarato compatibile.*